

# **QUADERNI FIORENTINI**

**per la storia del pensiero giuridico moderno**

**45**

(2016)



**GIUFFRÈ EDITORE**

AURELIO GENTILI, *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Vol. I, *Storia e teoria*; Vol. II, *Tecnica*, Torino, Giappichelli, 2015.

1. L'interpretazione dei contratti, come sa chiunque si cimenti con questo difficile argomento, è un *puzzle* insidioso nel quale è difficile orientarsi se non si possiede una bussola perfettamente funzionante. Il nuovo libro di Aurelio Gentili colpisce favorevolmente il lettore innanzitutto per il modo in cui è costruito. Il testo interseca infatti una serie di discorsi. L'A. è convinto (a ragione) che, per scrivere un buon libro di diritto civile sull'interpretazione del contratto, si debba allargare lo sguardo oltre i confini degli steccati disciplinari verso altri territori, che sono prima di tutto quelli della semantica, della linguistica e della teoria del diritto.

Questa intersezione dipende in primo luogo dalla natura del tema. Per effettuare razionalmente l'interpretazione dei contratti bisogna infatti che l'interprete dichiari preliminarmente che cosa intende per interpretazione, qual è il suo oggetto, qual è il suo scopo, quali sono gli strumenti a disposizione, quali argomenti si possono utilizzare. Da questo punto di vista, il libro non elude nessuno dei principali problemi semantici, linguistici e filosofici posti dall'attuale riflessione sull'attività interpretativa. Il discorso teorico assume così un rilievo determinante e preponderante per la razionale soluzione dei problemi interpretativi dei contratti e quindi per un corretto impiego del metodo ermeneutico.

Se così è, questo allora è un libro sull'interpretazione dei contratti che per un verso è pienamente immerso nella tendenza revisionista in atto da tempo nella civilistica italiana, dall'opera antesignana di Cesare Grassetti (senza dimenticare tuttavia il più risalente contributo di Giuseppe Messina) agli splendidi frutti (tutti puntualmente ricordati nei due volumi) maturati nelle stagioni successive; ma è anche, per il taglio e la prospettiva, diverso dagli altri. Non per caso l'idea fondamentale che muove l'A. è che l'ermeneutica 'legale' presupponga necessariamente l'ermeneutica 'razionale' e che il legislatore, in questo campo, non possa ignorare le regole linguistiche (p. 507): anche perché ciò significa, tra l'altro, rispettare l'autonomia delle parti (p. 310, 508) e quindi legiferare in modo giusto oltre che razionale (p. 285).

Esistono dunque delle regole razionali di interpretazione che il legislatore non può trascurare: « regole razionali e poi *anche* disposizioni » (p. 447). In un passo molto suggestivo, Gentili scrive che l'interpretazione, cioè l'attribuzione del significato a un testo, è un'operazione complessa a più fasi (pp. 199-200) e che nello stadio di decisione del significato essa è un atto di ragione e non di volontà (p. 237) e che « le regole formali che violentano le regole procedimentali

semantiche *non* sono regole di interpretazione nello stesso senso delle regole semantiche » (p. 277).

Ciò non significa beninteso che tutte le regole legislative siano imposte dalla semantica. Vi sono casi, infatti, in cui l'ermeneutica razionale non può decidere e il significato resta dubbio: soccorrono allora altre tecniche di selezione dei possibili significati del testo, fondate su ragioni di *opportunità*, che concorrono con le precedenti a determinare il senso del testo contrattuale. L'A. le tiene opportunamente in grande considerazione: un discorso sull'interpretazione che le trascurasse, soprattutto oggi, sarebbe inevitabilmente lacunoso e distorto. In ogni caso, l'ampio spazio occupato dalle regole razionali di attribuzione del significato al testo giustifica la particolarità del discorso dell'interprete condotto in questo libro, nel quale si impostano con linguaggio aggiornato le questioni, intrecciando ermeneutica legale e razionale. Da qui deriva anche lo sguardo 'concentrico' con cui Aurelio Gentili ha scelto di trattare il tema: dall'interpretazione all'interpretazione giuridica e della legge e da questa all'interpretazione dei contratti.

2. Il libro assegna uno spazio notevole anche alla storia, cioè ai diversi modi di intendere e di operare l'interpretazione dei contratti nei secoli passati. Non si possono comprendere le inevitabili scelte operate dall'A., che si avvale di una vasta cultura, senza considerare lo scopo complessivo dell'*excursus*, che non è quello di dire tutto quello che si potrebbe dire per ciascun periodo storico, ma di condurre un discorso critico mirato, focalizzando l'attenzione su alcuni punti fondamentali (oggetto, scopo e strumenti dell'interpretazione del contratto), facendo piazza pulita, in questo campo, di errori, fraintendimenti e miti (come quello della ricerca della vera volontà) di cui i discorsi giuridici sull'interpretazione sono stati e sono talvolta intrisi ancora oggi. In quest'ottica, dei vari fili conduttori dei quali l'A. si serve per indagare alcune posizioni del passato, assume valore preminente la traccia costituita dal cognitivismo, cioè dalla concezione dell'interpretazione come ricerca della volontà delle parti, che trova il suo punto di approdo nelle codificazioni, e dai suoi vari tentativi di superamento. Il che è indice anche di un altro fenomeno ben documentato nel libro, cioè del fatto che le regole interpretative contenute nei codici moderni (e prima ancora nel diritto comune), malgrado la loro apparente immutabilità, non sono mai state intese in modo uniforme, con frequenti divaricazioni anche tra letture dottrinali e giurisprudenziali.

Le regole legali sull'interpretazione poste nel codice civile provengono da una lunga tradizione, che per A. si consolida in Domat e nelle dodici regole di Pothier (p. 19), passando per il codice francese e giungendo a quello del 1942. Il codice francese, sostiene Gentili, ha il merito di adottare un approccio binario, che alterna regole razionali a regole di opportunità (p. 21). Sono inoltre regole di lunga fortuna, e

hanno avuto fortuna perché sono apparse fondate sulla ragione e non solo sull'autorità (p. 20), e quindi sono sembrate in una certa misura imprescindibili anche al legislatore del 1942 (p. 510). Una ragione prima di tutto linguistica, che le ha fatte non a caso considerare teoremi logici, prima che giuridici, ed anzi per alcuni neanche vere e proprie norme giuridiche.

Malgrado ciò, quelle regole si sono prestate ad assumere diversi significati, a seconda della cultura ermeneutica dei legislatori, delle concezioni dell'interpretazione e del contratto. Tale constatazione apre la porta all'universo delle interpretazioni e re-interpretazioni delle norme sull'interpretazione, a conferma della storicità dei metodi interpretativi e perciò della varietà dei significati sotto l'apparenza dei significanti. È questa storicità dei metodi interpretativi che l'indagine di Aurelio Gentili restituisce all'attenzione del lettore. I piani del libro, quindi, considerando anche le digressioni storico-comparatistiche, si moltiplicano ulteriormente.

Anche qui l'A. non propone un approccio unilaterale: al contrario, è attento a distinguere e a separare il discorso del legislatore rispetto al discorso della scienza, della giurisprudenza e da ultimo a quello personale dell'interprete. Si arriva perciò alle pagine finali del volume secondo, dedicate a proporre un compiuto metodo di interpretazione dei contratti, forti del percorso chiarificatore iniziato e concluso nelle pagine precedenti. Sono pagine il cui valore può essere compiutamente apprezzato solo se si ha avuto la pazienza, agevolata dall'uso di uno stile di scrittura sciolto, trasparente e variegato nel vocabolario, di seguire le tappe preparatorie e preliminari del viaggio. Si crea così una sinergia tra le varie parti del libro, che si possono leggere anche separatamente tra loro, come prevede l'A., ma che solo nel loro insieme e nel loro concatenarsi in un sistema coerente acquistano il loro effettivo valore.

3. Della parte storica del libro, così inquadrata, mi limito a mettere in evidenza solo alcune idee, che mi sembrano particolarmente significative. In particolare, Aurelio Gentili riserva all'Ottocento e al Novecento osservazioni intelligenti e pertinenti, sulle quali è utile aprire una riflessione. L'A. parte dalla constatazione che nell'Ottocento ha avuto grande successo l'idea che interpretare significa accertare o scoprire la volontà delle parti. La correttezza dell'interpretazione viene agganciata alla verità secondo l'intenzione, cioè alla conformità alla volontà, più che alla sua giustificazione (p. 284), rielaborando ciò che si faceva da secoli (p. 278). Non a caso il capitolo iniziale del primo volume si intitola l'età del cognitivismo: oggetto dell'interpretazione è la volontà, l'intenzione è la verità del contratto, la regola generale è la ricerca dell'intenzione comune, la lettera è uno strumento dell'interpretazione.

Così formulata, però, osserva criticamente Gentili, l'idea non è teoricamente sostenibile, poiché l'intenzione (sia individuale sia comune) non è un fatto concreto direttamente percepibile: dal punto di vista psicologico è un'entità inesistente e perciò inafferrabile (« introvabile volontà »: p. 32) e intesa in chiave linguistica essa rappresenta piuttosto un senso, anzi un con-senso (p. 529), che però è il prodotto, più che l'oggetto dell'interpretazione (p. 343). Avevano pertanto ragione i giuristi medievali quando affermavano che la volontà si può apprendere soltanto attraverso dei segni esteriori (p. 291, 529). Il volontarismo, tuttavia, resiste ancora oggi, almeno sul versante delle motivazioni formali.

Per tornare al dibattito tra Otto e Novecento, Gentili rammenta poi che, secondo alcune impostazioni, esso incontra dei limiti. Un filone dottrinale e giurisprudenziale (riscontrabile in Francia e in Italia, ma anche altrove) difende infatti il principio « *in claris non fit interpretatio* ». Con scarsa coerenza, obietta l'A. (p. 35), e scarsa razionalità (p. 349).

In effetti, l'attacco all'assioma « *in claris non fit interpretatio* » rappresenta un *leitmotiv* dell'intero libro, nella sua lucida e implacabile *pars destruens*. Esso impone all'interprete di rispettare una rigida 'gerarchia', cioè un ordine nell'uso degli argomenti ermeneutici, dando la prevalenza all'argomento testuale, se conduce a risultati apparentemente chiari, escludendo quelli extra-testuali (p. 621). Gentili considera giustamente questa gerarchia fallace e incompatibile con un'ermeneutica razionale, che impone invece di ricostruire il significato testuale avvalendosi sia del testo sia del contesto. La dimostrazione dell'assunto detta all'A. pagine efficaci, soprattutto nei confronti della giurisprudenza italiana che ancora oggi, contro la quasi unanimità della dottrina, è arroccata in questa posizione (p. 625).

In realtà, la vera ragione per la quale la giurisprudenza persiste nell'impiego di un argomento così debole dal punto di vista razionale (pp. 521-522) è un'altra: esso serve, infatti, ad escludere interpretazioni extra-letterali fondate su argomenti insufficienti (p. 621, 625, 627). In questi casi, i giudici decidono bene, ma argomentano male. Avevano dunque colto nel segno anche in questa evenienza — si potrebbe commentare — quei giuristi medievali che avevano già scoperto questa potenzialità del principio e lo impiegavano non per escludere la ricerca di significati extra-letterali, ma per impedire che al testo fosse dato un significato diverso da quello proprio, in mancanza di segni idonei a smentirlo nel contesto.

Per l'esperienza italiana, può essere utile sottolineare due punti.

Il primo: già alcuni commentatori del codice civile unitario (Ricci, ad esempio, come viene ricordato da Gentili) erano convinti che il principio « *in claris non fit interpretatio* » non fosse legittimamente sostenibile in base al codice civile italiano, se non altro perché incongruente con il dogma della volontà. Il secondo: il letteralismo, molto

supportato dalla odierna giurisprudenza, è palesemente contro la lettera del codice civile del 1942, che coincide sul punto con le ragioni del legislatore, espresse nella relazione al codice, un documento che Gentili considera determinante e sul quale ritorna a più riprese. Il principio « in claris », infatti, non solo non è enunciato, ma è anche escluso dal codice, che dice di non limitarsi alla lettera. Ciò consente all'autore di mettere in evidenza un ulteriore fenomeno, che è quello della contrapposizione tra discorso del legislatore e discorso della giurisprudenza, ovvero del 'tradimento' del diritto vigente da parte del diritto vivente (p. 510). Una disobbedienza (p. 278) che, peraltro, fa parte delle regole del gioco, poiché « i codici parlano attraverso i loro interpreti. E così finiscono per dire quello che gli interpreti fanno dir loro » (p. 343) e ciò « è una delle migliori prove di come il senso dipenda dall'interprete assai più di quanto dipende dall'autore » (p. 409).

Il volontarismo spiega altre caratteristiche della dottrina dell'interpretazione dei contratti. Ad esempio, dà ragione del fatto che l'interpretazione 'oggettiva' sia stata per molto tempo poco studiata o valorizzata, perché occultata. C'era infatti la tendenza a ricostruire in chiave soggettiva le regole di interpretazione oggettiva, sostituendo il verosimile al vero, mascherando regole di opportunità come regole di accertamento di volontà, rendendole quindi anche derogabili. Spiega inoltre perché, da molti, le regole dell'interpretazione dei contratti non fossero ritenute delle norme giuridiche vincolanti, ma solo consigli. Si voleva che il giudice fosse completamente libero di accertare la volontà, senza ritenersi vincolato ad alcuni criteri piuttosto che ad altri. Dal cognitivismo — come avverte acutamente l'A. — dipende dunque anche la tesi della natura non precettiva delle regole sull'interpretazione (p. 445).

Nonostante le sue debolezze, tuttavia, il cognitivismo ha avuto fortuna per tanto tempo. Qui hanno contato molto, suggerisce Gentili, sia il liberalismo economico sia il positivismo scientifico (p. 33: « la giurisprudenza dell'ottocento [...] era affascinata dall'idea che si potesse agganciare l'interpretazione — e in generale la scienza giuridica — ai fatti, con la loro oggettiva certezza », facendo sì che la politica del diritto difendesse « quel che la teoria giuridica non riusciva a difendere » (ivi). Certo è che il paradigma individualista preservò per lungo tempo il contratto, inteso come atto di libera volontà dei contraenti, da interventi di controllo giudiziale anche sul piano della sua interpretazione. In questo senso, la norma-principio dell'art. 1131 del codice civile del 1865 rafforzava il principio della forza di legge del contratto (art. 1123), inteso come salvaguardia dell'autonomia privata.

4. Nel corso del Novecento, l'itinerario si complica. I mutamenti si colgono a vari livelli. L'interpretazione dei contratti si trasforma soprattutto in corrispondenza del verificarsi di tre svolte: quella *econo-*

*mica e sociale*, che conduce a modificare la concezione del contratto (la 'trasfigurazione' in senso oggettivo del contratto: p. 403, 407); quella *linguistica*, che apre nuovi orizzonti all'ermeneutica razionale; quella *ordinamentale*, che ri-struttura il sistema delle fonti del diritto, partendo dall'avvento della Costituzione per giungere fino al diritto privato europeo.

Ciascuna di queste svolte meriterebbe un discorso a sé. La prima fu decisiva (p. 292) e proprio il terreno dell'interpretazione del contratto offrì ai giuristi, anche italiani, l'occasione di re-interpretare le norme tradizionali in chiave più oggettiva. Aurelio Gentili, a un certo punto (p. 627), si domanda sensatamente se attualmente esistano tecniche differenziate di interpretazione per certe categorie di contratti; se i contratti del consumatore, di impresa e i contratti collettivi siano soggetti a tecniche ermeneutiche differenziate rispetto a quelle del codice civile e se nei contratti disuguali o asimmetrici le tecniche siano le stesse od occorra una speciale disciplina dell'interpretazione. È opportuno ricordare, allora, che già nel primo Novecento c'è tutto un travaglio dietro all'interpretazione dei contratti in serie, delle condizioni generali di contratto, dei contratti-tipo. Si distinguono clausole negoziate e clausole imposte. Si mette addirittura in discussione la natura contrattuale dei rapporti di massa e si va alla ricerca di risposte diverse da quelle del diritto civile classico, consapevoli che il contratto non è più solo affare privato di singoli, ma ha acquistato una dimensione collettiva.

Sul piano della nozione di contratto, inoltre, si verifica la svolta 'dalla volontà alla regola' (p. 130). Muta l'oggetto dell'interpretazione: non più la volontà interna ma la dichiarazione. Dapprima con tutti i residui di volontarismo che Gentili mette in luce, perché i 'dichiarazionisti' di questa fase storica, se ritengono che il vero oggetto dell'interpretazione sia costituito dalla dichiarazione e quindi mettono in discussione il dogma della volontà, non arrivano comunque a trarre da questa posizione tutte le conseguenze possibili sul piano dell'interpretazione, sicché l'A. considera la « virata dichiarativista » come una « occasione perduta » (p. 30), perché « non ha messo in dubbio che il contratto sia in sé volontà, e la dichiarazione solo la sua veste esteriore: dichiarazione di volontà » (p. 292).

In un secondo momento si passa a considerare il contratto come *regola* e a ritenere oggetto di interpretazione un *testo* (p. 233) allo scopo di ricavarne una regola (p. 288), o dichiarazioni che esprimono regole (p. 310). Il contratto si identifica nel precetto dell'autonomia privata e si distacca dalla volontà, che è solo la sua matrice (p. 294). Interpretare il contratto, alla fine di questa evoluzione, non significa più ricerca di verità, ma di giustificazione, mediante tecniche o argomenti concorrenti e differenti, per qualità e peso (p. 310). Corretta o giusta è ora « l'interpretazione che sia pervenuta con procedimento razionale e conforme alle eventuali regole legali ad un senso del testo semantica-

mente possibile e più giustificato di ogni altro » (p. 325). L'interpretazione del contratto non si può più definire vera in quanto conforme a intenzione (p. 213, 256), ma giusta (p. 131) oppure efficiente, se si impiegano tecniche sussidiarie a quelle razionali.

Al codice civile del 1942, nato in un periodo di transizione, Gentili attribuisce grossi meriti. Pur adottando un linguaggio tributario della tradizione cognitivista, il libro quarto delle obbligazioni formula infatti regole nuove o rimodula regole antecedenti: impone di ricercare il significato del testo dando rilevanza anche al contesto (art. 1362), prescrive l'interpretazione secondo buona fede (art. 1366), introduce una tecnica interpretativa protettiva a favore degli aderenti dei contratti standard (art. 1370). Il codice civile, quindi, giustappone diverse tecniche ermeneutiche, che spetta all'interprete coordinare, stabilendone *ordine* (gerarchia) e *peso*. Da questo punto di vista, l'operazione di chiarificazione e re-interpretazione condotta da Aurelio Gentili raggiunge il suo acme nel secondo volume del libro, dopo aver testato le oscillazioni della dottrina, e soprattutto della giurisprudenza, che oggi in Italia si contrappone ad essa in una singolare dialettica che vede la seconda tanto più arroccata su posizioni tradizionali quanto più la prima è dedita al revisionismo.

5. Secondo Gentili, « la tecnica ermeneutica è tuttora per molti aspetti un problema aperto » (p. 444). Anche se ci sono problemi ormai risolti, altri continuano a dividere giudici e interpreti.

Tra i nodi sciolti, Gentili annovera quello della natura delle disposizioni sull'ermeneutica, che tanto fece discutere in passato e che però la dottrina italiana ha più rapidamente di altre archiviato (p. 445).

Non è così per molti altri. Un'apposita verifica condotta dall'A. porta al risultato che sono tuttora controversi il problema del ruolo del significato letterale, del materiale interpretativo utilizzabile per costruire il significato del testo, della natura di alcune tecniche interpretative, della gerarchia delle stesse, del significato e del ruolo dell'interpretazione secondo buona fede.

L'aspetto che più colpisce di questa parte molto accurata della trattazione è l'allontanamento, spesso sottolineato da Gentili, degli interpreti dalle visioni originarie dei redattori del codice civile. Per essi il significato letterale era solo il punto di partenza per la ricerca dell'intenzione comune. La giurisprudenza dominante, invece, sostiene il principio « in claris non fit interpretatio » e afferma che nei negozi formali il materiale interpretativo può essere desunto solo dal testo del contratto e non da elementi extra-testuali (un problema, quest'ultimo, che affonda le sue radici in antichi pregiudizi). I giudici, malgrado gli ormai abbondanti discorsi metodologici sul tema, credono ancora all'autosufficienza del senso letterale: « il letteralismo domina *in claris*, e il contestualismo si diffonde *in obscuris* » (p. 347). Abbiamo pertanto



una giurisprudenza più letteralista e più oggettivista della dottrina. Tra l'altro, come nota acutamente Gentili, i giudici hanno l'accortezza di dichiarare che la ricerca della comune intenzione dei contraenti, lungi dall'essere esclusa, è solo *conclusa*, quando il senso letterale che emerge dal testo è chiaro (pp. 421-422, 427).

Ma ci sono altre « infedeltà », che Gentili si preoccupa di mettere in evidenza. I redattori del codice, infatti, sulla scorta del pensiero di Grassetti, avevano ordinato in modo gerarchico le tecniche ermeneutiche, assegnando un ruolo preminente alle c.d. tecniche di interpretazione soggettiva rispetto a quelle di interpretazione oggettiva. In entrambe le fasi dell'interpretazione, tuttavia, avevano considerato presente l'interpretazione secondo buona fede (evidentemente in due accezioni diverse). Anche questa indicazione è stata per molto tempo disattesa.

Attualmente l'interpretazione secondo buona fede, invece, è molto più valorizzata rispetto al passato ed ha assunto il ruolo di una tecnica preminente e inderogabile. È diventata un capitolo importante delle trattazioni anche manualistiche, al pari della giustizia contrattuale, e fa naturalmente molto dibattere gli interpreti. Ne tratta in modo serio e lucido anche il nostro autore, in pagine di forte impatto e assai pregnanti anche dal punto di vista storico (pp. 576-583). Egli si dice persuaso che la buona fede domini sia l'interpretazione 'soggettiva' — e in questo caso significa che il contratto deve essere interpretato come si poteva e doveva capire (p. 523) — sia l'interpretazione 'oggettiva' — e in questo caso essa può rilevare in almeno due accezioni: una debole (solidarietà) e una forte (adeguamento ai valori costituzionali), ma con un limite da rispettare sempre, che è quello di rimanere all'interno dei possibili significati del testo. « Per difendere i contraenti deboli, combattere gli scambi iniqui, assicurare la giustizia », egli afferma a un certo punto, « non c'è bisogno di far mentire i contratti: basta invalidarli » (p. 583). Da qui l'ammonimento a non confondere interpretazione, integrazione e invalidazione: « le correzioni additive si fanno solo con l'integrazione, le ablativo solo con l'invalidazione » (p. 582; v. anche pp. 462-463).

Sulla necessità di ordinare gli argomenti ermeneutici, Gentili ha un'opinione precisa: « senza una 'gerarchia' l'interpretazione è indecidibile, perché nel dissenso interpretativo ciascuno porta argomenti che si scontrano, e non si può decidere il dissenso se non si valuta l'esito dello scontro » (p. 528): la gerarchia, dunque, è condizione di razionalità e funzionalità (p. 623). Da qui discende la valutazione positiva, sul piano storico, del tentativo compiuto da Grassetti, sotto la vigenza del codice del 1865, di stabilire una gerarchia tra due gruppi di norme, le une di interpretazione soggettiva, di applicazione prioritaria, e le altre, di interpretazione oggettiva, di rango sussidiario.

Di questo approccio, destinato a larga fortuna, Gentili coglie con finezza luci ed ombre, pregi e incongruenze (pp. 616-618). È giusta,

infatti, l'osservazione secondo cui questa gerarchia era comunque basata su una concezione dell'interpretazione come ricerca dell'intenzione comune, che nel primo caso andava *constatata* (volontà in concreto) e nel secondo invece *indotta* (volontà in astratto: p. 433), mentre l'interpretazione in sé è sempre induttiva (p. 624). L'autore fa anche centro nel notare che Grassetto non spiegava realmente quando un significato potesse definirsi 'sicuro', così da potersi ritenere risolto il problema interpretativo senza passare al secondo stadio del procedimento.

Con questo discorso, tuttavia, siamo già sul piano della re-interpretazione del diritto vigente e della revisione delle interpretazioni correnti degli articoli del codice civile. A questo riguardo, Gentili, dopo aver ribadito, come s'è detto, la necessità di un ordine delle tecniche ermeneutiche, propone innanzitutto di rimodulare le norme da inserire nel primo gruppo, che è quello che ha per scopo l'attribuzione di un significato al testo secondo *giustizia*, cioè considerando testo, co-testo e contesto contrattuale (pp. 507-509). Questa fase del procedimento interpretativo si compone di una pluralità di tecniche, definite *basilari*: contestuale (art. 1362 c. 2), sistematica (art. 1363), presuntiva (artt. 1364-1365), conservativa (art. 1367), economica (art. 1369: senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto), secondo buona fede (art. 1366). Si noti l'inclusione logica di argomenti, come il principio di conservazione, che seguendo altri approcci dovrebbero appartenere ad un altro stadio del processo ermeneutico. Le tecniche di questo primo gruppo, che servono a costruire il significato testuale, non hanno tutte il medesimo peso: gli argomenti che escludono un senso prevalgono su quelle che lo generano e gli argomenti testuali pesano più di quelli contestuali. Qualora mediante tali argomenti non sia possibile scegliere un significato sicuro, l'interprete nel dubbio è autorizzato a decidere secondo opportunità, avvalendosi di altre tecniche legali, che per Gentili non sono ispirate ad unico valore di riferimento, ma a due: l'efficienza economica (interpretazione consuetudinaria *ex art.* 1368) e l'equità (interpretazione protettiva del contraente debole *ex art.* 1370 e interpretazione perequativa *ex art.* 1371).

Da questa breve sintesi dei ragionamenti che l'autore svolge ben più articolatamente e incisivamente nell'ultimo capitolo della sua opera, si comprende bene come egli abbia preso molto sul serio l'impegno assunto con il lettore nell'introduzione: scrivere un libro che « si sforza di ridurre per quanto possibile gli spazi in cui l'ermeneutica non riesce ad essere secondo ragione ». Nell'economia di questi due volumi, il ruolo assunto dalla conoscenza delle dottrine dell'interpretazione professate nei secoli passati da legislatori, giudici e giuristi, in diverse esperienze e differenti contesti sociali, si rivela fondamentale. L'A., forte di un solido e sicuro bagaglio di competenze teoriche e di una ferrea preparazione giuridica, sa che nel passato non si trova sempre il germe fecondo di costruzioni future, e in questo caso si sforza di comprendere le ragioni di modi di ragionare che oggi possono sembrare

superati. Disegna così un affresco delle trasformazioni che l'interpretazione dei contratti ha subito nel tempo, partendo da alcune coordinate che sono servite a dare unità a un lungo periodo di storia, nel quale risalta la specificità dell'esperienza giuridica italiana nel panorama europeo. Chi vorrà proseguire in questa direzione, sul solco delle sue sollecitazioni, non potrà fare a meno di misurarsi con le sfide lanciate in questo prezioso contributo.

GIOVANNI CHIODI

DAVID HOWELL, *Mosley and British Politics 1918-32. Oswald's Odyssey*, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 260.

Una cospicua mole di studi storiografici si è concentrata, da molti decenni ormai, sulle origini, sull'evoluzione e sulla diffusione del fascismo in Europa e nel mondo. All'interno di questa vasta produzione, il movimento fascista inglese — che assume una forma più strutturata nell'ottobre del 1932 con la formazione della British Union of Fascists (BUF), ma che ha i suoi precedenti in una galassia di piccoli gruppi fascisti sorti nel corso degli anni Venti quali, ad esempio, i British Fascists del 1923 e la Imperial Fascist League, nata nel 1928 — ha ricevuto, da parte degli storici, un'attenzione non secondaria. I risultati degli studi condotti, che negli ultimi decenni hanno tentato sempre più di connettere l'esperienza inglese con le altre, più studiate, dei fascismi continentali, hanno progressivamente svelato particolari e suggestioni estremamente interessanti, che sottolineano sostanzialmente come un'ideologia e una prassi politica che potrebbero apparire, ad uno sguardo superficiale, estranei alla tradizione culturale e politica inglese, abbiano invece conosciuto una loro, seppur modesta, fortuna <sup>(1)</sup>.

Rientra in questo campo di studio, senza venirne tuttavia racchiuso completamente, l'interesse storiografico suscitato dalla figura di Oswald Mosley, fondatore della BUF e leader indiscusso del movimento fascista inglese per tutti gli anni Trenta. L'importanza dell'azione politica di Mosley per il fascismo inglese è evidente: dal dicembre del

---

(1) Si vedano a tal proposito i seguenti lavori: S. DORRIL, *Blackshirt: Sir Oswald Mosley and British Fascism*, London, Viking, 2006; *The Culture of Fascism. Visions of the Far Right in Britain*, a cura di T. Linehan, J. Gottlieb, London, Tauris, 2004; M. PUGH, 'Hurrah for the Blackshirts!' *Fascists and Fascism in Interwar Britain*, London, Pimlico, 2002; T. LINEHAN, *British Fascism, 1918-39. Parties, Ideology and Culture*, Manchester-New York, Manchester University Press, 2000; *British Fascism. Essays on the Radical Right in Interwar Britain*, a cura di K. Lunn, R. Thurlow, London, Croom Helm, 1980.